

## **Intervento programmato**

Diego Manente

(Avvocato. Professore a contratto di Diritto commerciale e dell'economia nell'Università Ca' Foscari Venezia)

Il bel libro del Prof. Gentili «Il diritto come discorso» mi sollecita una riflessione che muove dal mio punto di osservazione di avvocato, e, in particolare, di avvocato civilista.

L'art. 2 della l. n. 247 del 2012 di riforma dell'ordinamento professionale forense sancisce che l'avvocato «ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti». È, questa, la funzione sociale dell'avvocato.

L'avvocato civilista attua questa funzione – là dove sia necessario ricorrere alla giurisdizione – anche attraverso lo sforzo di far individuare la regola del caso concreto portato all'attenzione del giudice, e nella specie quella che ritiene più favorevole al proprio cliente.

Il meccanismo processuale utilizzato è il contraddittorio, quale strumento tendenzialmente migliore possibile per arrivare alla determinazione della regola del caso da parte del giudice.

Se è così, se quindi l'avvocato ha istituzionalmente questa funzione e se è vero che il “diritto” non è solo “la legge”, ma il “diritto vivente”, che è il più complesso prodotto dei tre formanti dell'ordinamento (legislazione, dottrina, giurisprudenza), è evidente che, nell'ambito del formante “giurisprudenza”, un ruolo decisivo spetta non solo al giudice, ma anche (e, forse, principalmente) all'avvocato.

È l'avvocato, infatti, che, nella difesa del caso concreto, è chiamato, prima del giudice, a confrontarsi con scelte interpretative, anche inedite, in dialogo continuo con la dottrina e la giurisprudenza e a introdurre nel processo.

Se questo è dunque il ruolo dell'avvocato, il libro del prof. Gentili rappresenta, per certi versi, anche un manuale per l'esercizio della professione forense, perché, tra gli strumenti di cui l'avvocato deve disporre per esercitare al meglio la sua funzione nella prospettiva appena ricordata, sono certamente essenziali la tecnica dell'argomentazione, il linguaggio e le tecniche di comunicazione. L'uso appropriato e consapevole di queste tecniche diventa, in altri termini, uno dei presupposti per garantire l'effettività della tutela dei diritti cui parlavamo prima.

In sostanza, si realizzerà l'effettività di quella tutela solo se e in quanto i tre soggetti propulsori del processo, i difensori delle parti contrapposte e il giudice, siano tutti all'altezza del ruolo.

A questo punto è inevitabile un interrogativo: la formazione degli avvocati è stata fatta finora in modo appropriato? L'avvocato usa le parole (verbali e scritte) come strumento fondamentale del suo lavoro, ed altrettanto fa della comunicazione, ma nel suo percorso formativo non era previsto l'insegnamento delle tecniche per l'efficace utilizzo di questi strumenti.

Assai opportunamente, perciò, la legge di riforma, all'art. 43, ha previsto che il contenuto dei corsi di formazione, in quanto essenziali per l'accesso alla professione, debba comprendere anche l'insegnamento del linguaggio giuridico, della redazione di atti giudiziari, della tecnica impugnatoria dei provvedimenti, della tecnica di redazione dei pareri e ha stabilito all'art. 46, come criterio di valutazione per il superamento dell'esame di avvocato, anche la dimostrazione della conoscenza delle tecniche di argomentazione e persuasione.

In conclusione, il libro del Prof. Gentili intercetta i bisogni formativi degli avvocati essenziali per realizzare al meglio quello che è il loro compito, la loro funzione sociale.